

## Il Consiglio di Stato

Commissione degli affari giuridici  
del Consiglio nazionale  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):  
annemarie.gasser@bj.admin.ch*

### **Procedura di consultazione relativa al progetto preliminare di Legge federale concernente il miglioramento della protezione penale contro gli atti persecutori (stalking) – 19.433 n lv. Pa. CAG-N. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale**

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, inerente il progetto preliminare di Legge federale concernente il miglioramento della protezione penale contro gli atti persecutori che abbiamo esaminato in collaborazione con i servizi interessati. Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere la nostra opinione, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo altresì proprio il parere dei vari servizi e autorità penali interessati e ritenendo un'iniziativa parlamentare sul tema tutt'ora pendente, saluta positivamente l'inserimento dello specifico reato di stalking nel Codice penale svizzero e nel Codice penale militare che costituisce un'ulteriore misura efficace per migliorare la protezione di coloro che ne sono vittime, adempiendo così a quanto disposto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (e alle raccomandazioni del GREVIO) in modo più esplicito e completo.

Conveniamo che la nuova normativa rafforzerà gli strumenti di diritto penale a disposizione delle autorità del perseguimento penale per lottare contro gli atti persecutori (stalking e cyberstalking), permetterà di migliorare il perseguimento penale (eliminando il rischio di dover comprovare i singoli elementi del reato in diverse fattispecie) e tutelerà maggiormente le vittime, permettendo ai servizi per l'aiuto alle vittime la presa a carico e dunque il relativo accompagnamento.

Con l'introduzione di una chiara e specifica norma penale in relazione al fenomeno dello stalking, il Legislatore respinge una forma di condotta socialmente nociva e riprovevole

che sino ad ora è stata difficile da comprendere in termini di diritto penale. Tale norma avrà anche un forte valore simbolico per le vittime, le quali potranno disporre di una disposizione penale che prevede espressamente la condanna dei comportamenti persecutori a cui sono soggette.

## **2. Osservazioni sul progetto di legge**

### Art. 55a CP e 46b CPM

Accogliamo positivamente la proposta di estendere la possibilità per il magistrato penale di sospendere il procedimento penale ai sensi degli art. 55a CP e 46b CPM anche per il reato di atti persecutori.

### Art. 181b CP (e 150a CPM)

In virtù del criterio della determinazione, è corretto che atti concreti di reiterazione di un determinato comportamento assillante siano indicati singolarmente. Tuttavia, siccome l'atteggiamento dello stalker può presentare molte sfaccettature, che non sono sempre chiaramente riconducibili a uno dei tre comportamenti indicati nel progetto (il seguire, il molestare o il minacciare), si propone un'estensione dei comportamenti definiti, prevedendo un'aggiunta in termini generali che copra anche degli atti non codificati, quale "o compie un altro atto analogo".

Lo scrivente Consiglio condivide inoltre l'opinione del Ministero pubblico del Canton Ticino secondo cui si pone anche la questione fondamentale del perché il nuovo reato sia pensato come un reato di risultato, analogo alla coazione. Ai fini di una condanna, non è difatti sufficiente dimostrare che l'autore del reato abbia tenuto una determinata condotta; l'autorità del perseguimento penale (Ministero pubblico) deve anche provare che lo stesso con la sua condotta ha raggiunto un obiettivo concreto. A tal proposito si rileva che la formulazione "limitando il libero modo di vivere di lei", oltre a non essere ottimale nella versione italiana, risulta essere troppo vaga. Se una persona vittima di stalking si astiene dal recarsi in un determinato luogo dove lo stalker la aspetta sistematicamente, si considera che viene limitato il suo libero modo di vivere? Se la vittima non si lascia turbare e, ad esempio, non cambia recapito telefonico o indirizzo e-mail, il reato non risulterebbe consumato e l'autore verrebbe condannato solo per tentato stalking. Di conseguenza, si suggerisce di rinunciare a un reato di risultato, togliendo l'indicazione "limitando il libero modo di vivere di lei".

## **3. Conclusione**

Con i correttivi di cui sopra, accogliamo favorevolmente il progetto legislativo che va a migliorare la tutela delle vittime, coerentemente con quanto previsto da Confederazione e Cantoni anche in ambito di lotta alla violenza domestica e alla violenza sulle donne in attuazione della Convenzione di Istanbul, un tema prioritario quest'ultimo per il nostro Cantone, per il quale abbiamo approntato uno specifico Piano d'azione cantonale, oltre ad altri strumenti di orientamento politico come il Piano di azione cantonale per le pari opportunità e il Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani. La violenza domestica nel concetto ampio di cui alla Convenzione di Istanbul è una problematica che riguarda la società nel suo

RG n. 4286 del 13 settembre 2023

insieme: la lotta contro questo fenomeno deve coinvolgere tutti, Istituzioni e Società civile. La proposta legislativa qui in consultazione costituisce quindi un segnale positivo nell'ottica della consapevolezza di questa grave questione di salute e politica pubblica.

Vogliate gradire i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente  
  
Raffaele De Rosa

II Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet